

Diritto italiano e comunitario

ASSICURAZIONI DI GRUPPO E DISCIPLINA FISCALE

Alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, le società sussidiarie italiane di gruppi esteri devono assolvere l'imposta sulle assicurazioni sulle quote di premio addebitate dalla capogruppo

The impact of the ECJ ruling in the Kvaerner case on European Tax law and on the domestic regulations regarding the insurance tax. The issues arising for the Italian Corporation Tax

di Stefano Marchese

— Una società inglese, la *Kvaerner plc* (d'ora innanzi indicata come "K plc"), possiede l'intero capitale sociale della *John Brown plc* (infra "JB plc"), anch'essa del Regno Unito, che a sua volta è titolare di una partecipazione totalitaria nella *John Brown Engineers en Constructors BV* (di seguito "JB BV"), con sede nei Paesi Bassi. La K plc, come avviene di norma nei gruppi societari, nella sua qualità di capogruppo, stipula con una società inglese di assicurazioni una polizza volta a coprire i rischi finanziari derivanti da catastrofi naturali, con estensione a tutte le società da questa partecipate a livello mondiale. Seguendo le norme sui prezzi di trasferimento, la K plc paga l'intero premio alla società di assicurazioni e riaddebita alle partecipate le quote di premio che sono ad esse imputabili, seguendo così le norme sull'allocation dei componenti di redditi nell'ambito dei gruppi, meglio note come regole sui prezzi di trasferimento.

Relativamente alla JB BV va detto che questa non aveva chiesto di essere assicurata, ma l'assicurazione le è stata imposta in quanto "politica di gruppo"; per altro verso la fatturazione della quota di premio di sua competenza le viene effettuata dalla JB plc.

Il fisco olandese, preso atto dell'operazione, emette un avviso di accertamento per imposta sulle assicurazioni a carico della K plc, richiedendo circa 50.000 fiorini, sul presupposto che l'imposta si rende applicabile in quanto il premio riaddebitato afferisce a rischi localizzati nei Paesi Bassi, di talché — secondo la normativa olandese — sussiste il presupposto territoriale per l'applicazione di

detto tributo. La K plc prima presenta un'opposizione, che viene respinta. Poi impugna la decisione davanti al *Gerechtshof* di Amsterdam e, a fronte della sentenza a lei sfavorevole, propone ricorso per cassazione avanti all'*Hoge Raad der Nederlanden*.

Si pone così una questione pregiudiziale di applicazione del diritto comunitario.

La normativa comunitaria

In materia di imposta sulle assicurazioni esistono infatti due direttive: la prima, del 24 luglio 1973, n. 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa da quella sulla vita; e la seconda, del 22 giugno 1988, n. 88/357/CEE, che modifica la prima e fissa le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazioni di servizi.

L'art. 2 della seconda direttiva definisce [nella lett. c)] l'espressione "stabilimento" come la sede sociale, agenzia o succursale di una impresa e, tra l'altro, fissa [alla lett. d)] i criteri di allocatione spaziale dei rischi, fornendo le regole per determinare qual'è lo Stato membro in cui il rischio è situato (per le assicurazioni immobiliari la localizzazione degli immobili, per quelle dei veicoli il paese di immatricolazione, per i contratti di durata fino a quattro mesi per viaggi e vacanze nello Stato di sottoscrizione del contratto e per le altre assicurazioni nello Stato di residenza abituale del contraente).

A sua volta l'art. 3 della seconda direttiva contiene una disposizione in base alla quale "è assimilata ad un'agen-

zia o ad una succursale qualsiasi presenza permanente di un'impresa nel territorio di uno Stato membro, anche se questa presenza non ha assunto la forma di una succursale o agenzia, ma si esercita per mezzo di un semplice ufficio gestito da personale proprio dell'impresa o da una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa come farebbe un'agenzia". Il presupposto del tributo sulle assicurazioni è fissato dall'art. 25 della seconda direttiva, in base al quale "fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ogni contratto di assicurazione concluso in regime di prestazione di servizi è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello Stato membro in cui il rischio è localizzato ai sensi dell'art. 2, lett. d)".

Poiché dunque, secondo il diritto comunitario, tra i presupposti per l'applicazione dell'imposta sulle assicurazioni in uno Stato membro è richiesta la presenza di uno "stabilimento" dell'impresa in tale Stato, si pone un problema di interpretazione della relativa nozione, in rapporto anche alle norme sulla localizzazione dei rischi.

Secondo il fisco olandese e la sentenza di secondo grado, l'espressione "stabilimento" può essere estesa fino al punto di includervi anche una società controllata, di talché si poteva ritenere che la K plc, avendo una controllata nei Paesi Bassi, aveva uno stabilimento in tale paese e che, quindi, si rendeva applicabile l'imposta sulle assicurazioni olandese. La K plc, tuttavia, contesta tale interpretazione — a suo dire "estensiva" — della disposizione, dato che la controllata ha personalità giuridica distinta e non può essere considerata, di per sé, stabilimento della controllante. Ad avviso di questa, dunque, l'imposta non era dovuta.

L'Hoge Raad sottopone quindi la questione, ex art. 234 del Trattato, alla Corte di Giustizia, ponendo tre quesiti:

- 1) se la nozione di "stabilimento" ai fini della normativa comunitaria in tema di imposta sulle assicurazioni possa estendersi anche alla mera presenza di società controllate;
- 2) se abbia rilevanza, a tal fine, che la società contraente non sia la controllante, ma una qualsiasi società del gruppo, o l'assicurazione venga prestata da una società di assicurazioni appartenente al medesimo gruppo;

- 3) se abbia rilevanza, in relazione ai problemi che precedono, il fatto che la quota parte di premio afferente una controllata le venga o meno addebitato.

La sentenza della Corte di Giustizia

La Corte si è pronunciata sulla questione con sentenza del 14 giugno 2001, in causa C-191/99.

Con ampia motivazione, afferma in prima battuta che l'art. 3 della seconda direttiva deve essere interpretato "nel senso più ampio possibile, indipendentemente dalla denominazione formale utilizzata. Tuttavia da ciò non può dedursi che una società controllata costituisca una forma di presenza permanente da equipararsi ad un'agenzia o ad una succursale e da considerare quindi come uno stabilimento ai sensi dell'art. 2, lett. c), della direttiva". Quindi, "la definizione di stabilimento ... non comprende le società controllate"².

Per altro verso, però, occorre considerare le finalità delle direttive in argomento, ossia l'esigenza di evitare doppie imposizioni o salti d'imposta.

Ne consegue che il presupposto territoriale dell'imposta nazionale sulle assicurazioni non verte tanto sulla presenza o meno di uno stabilimento, quanto sulla localizzazione in un certo Stato del rischio assicurato, secondo la nozione fornita dall'art. 2, lett. d), richiamato dall'art. 25 della direttiva.

Secondo la Corte, nel caso in esame il rischio coperto dall'assicurazione di gruppo era, per quanto di pertinenza della JB BV, localizzato nei Paesi Bassi. In tale contesto, la nozione di "stabilimento" di cui all'art. 2, lett. d) si deve interpretare "nel senso che essa comprende tutte le società collegate fra loro all'interno di un gruppo quando una di tali società stipuli una polizza di assicurazione che copra altre società del gruppo"³.

La Corte risponde quindi alla prima questione nel senso di affermare la debenza del tributo sul premio di assicurazione allorché una società appartenente ad un gruppo stipuli una polizza a favore di altre società del gruppo, purché il rischio sia localizzato nello Stato che pretende di applicare l'imposta. Il fatto che sussista o meno un rapporto di controllo tra le due società è irrilevante, essendo sufficiente la sussistenza di un qualsiasi collegamento che consenta di qualificare entrambe le società

NOTE

¹ Cfr. la sentenza citata, § 39.

² Cfr. la sentenza citata, § 41.

³ Cfr. la sentenza citata, § 56.

come appartenenti ad un gruppo societario.

Quanto alla terza questione, giustamente la Corte afferma che il presupposto dell'imposta non può dipendere dalla tipologia degli accordi negoziali intragruppo (addebito o meno della quota parte del premio), e quindi questi sono del tutto irrilevanti ai fini dell'applicabilità dell'imposta.

Le conseguenze dal punto di vista dell'ordinamento italiano

Appare interessante, a questo punto, esaminare l'impatto della cennata sentenza della Corte di Giustizia sull'ordinamento tributario italiano.

Come è stato rilevato in dottrina⁴, i gruppi multinazionali spesso adottano la strategia di negoziare a livello di capogruppo con una impresa di assicurazione, le polizze afferenti i rischi delle altre società del gruppo. Politica, questa, del tutto lecita, che consente risparmi di costi dovuti ad una negoziazione unitaria e coordinata, e per importi maggiori, con un unico assicuratore spesso di respiro internazionale, piuttosto che singole negoziazioni frammentate nei diversi Stati di localizzazione delle sussidiarie, che darebbero luogo a disomogeneità di comportamenti e, a livello consolidato, ad un incremento dei costi relativi.

Nelle operazioni di pianificazione fiscale internazionale, poi, spesso si utilizzano le cosiddette *captive insurance companies*, ossia società di assicurazioni possedute dal gruppo, con le quali le società del gruppo si assicurano. Tali società erano spesso localizzate in paradisi fiscali, non soltanto per ragioni di risparmio di imposizione, ma anche per la legislazione assai più tollerante verso la costituzione di imprese avente ad oggetto l'attività assicurativa.

Senza entrare in questa sede nella complessa problematica delle società di assicurazioni *captive*, va ricordato che le norme antielusive emanate negli ultimi anni nel

panorama internazionale, e che hanno trovato cittadinanza anche nel nostro paese (si pensi a quelle in tema di *Controlled Foreign Companies*, di indeducibilità fiscale dei componenti negativi addebitati da società a regime fiscale privilegiato, di valutazione della congruità dei corrispettivi a valore normale sulla base delle tecniche di analisi funzionale nell'ambito del *transfer price*, all'evoluzione del concetto di residenza fiscale delle società, e via dicendo), hanno reso pressoché privo di interesse il mantenimento di strutture *captive* alla "vecchia maniera".

La sentenza sopra commentata della Corte di Giustizia impone di verificare se, anche alla luce dell'ordinamento tributario italiano, l'assolvimento dell'imposta sulle assicurazioni si renda dovuto allorché la capogruppo o altra società di un gruppo multinazionale addebiti quote di premi assicurativi a società sussidiarie con sede in Italia.

La risposta deve essere affermativa. Si deve infatti notare come l'art. 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, istitutiva dell'imposta, risulti del tutto armonizzata in relazione alla disciplina comunitaria. Ne consegue che la lettura della stessa norma, interpretata alla luce della cennata sentenza, impone alle imprese italiane di assolvere il tributo sulle assicurazioni allorché il rischio si localizzi in Italia, e ove questo non sia già stato assolto dall'impresa assicuratrice, perché priva di stabilimento permanente in Italia.

In mancanza, il mancato assolvimento dell'imposta sulle assicurazioni, oltre all'applicazione della sanzione specifica, importa una sanzione indiretta, prevista dall'art. 124 del d.lgs. n. 175 del 1995, in base al quale sono indeducibili dal reddito d'impresa delle imposte sui redditi i premi delle assicurazioni per i quali non è stato effettuato il pagamento dell'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, qualora al pagamento dell'imposta — come nel caso qui esaminato — sia tenuto il contraente.

NOTE

⁴ Cfr. da ultimo A. Santi, *Le polizze internazionali per coprire i rischi dei gruppi di imprese*, in *Corr. trib.*, 2003, 2725 e ss.